Ordinanza nº 203 /2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Premesso che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibera n. 70 del 18/3/99 ha istituito le Zone a Traffico Limitato dettando le linee guida per l'istituzione, l'attuazione e la regolamentazione delle stesse;

Visto che la succitata delibera demanda al dirigente responsabile l'attuazione e la regolamentazione della circolazione e del rilascio di permessi agli aventi diritto;

Considerato che anche per il 2013 si prevede un notevole afflusso di persone e veicoli data la valenza turistica della nostra Città;

In ottemperanza a quanto disposto dalla succitata D.G.C. n. 70/99, ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione, della prevenzione dall'inquinamento e della salvaguardia delle utenze più deboli della strada quali i pedoni, si ritiene di dover adottare anche per l'anno in corso adeguati provvedimenti di limitazione del traffico nelle zone maggiormente interessate all'afflusso turistico, come individuate nella già citata Delibera della Giunta Comunale;

Vista l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione per il rilascio di permessi di transito agli aventi diritto e per la circolazione e la sosta in deroga di determinate categorie di utenti e veicoli:

Preso atto della direttiva del Sindaco secondo la quale, viste le favorevoli condizioni climatiche, la Città è ancora interessata da un forte afflusso turistico e che, di conseguenza, si rende opportuno posticipare il periodo di vigenza della zona a traffico limitato, di cui alle ordinanze nn° 128 e 137, rispettivamente, del 16 e 30/5/2013;

Viste le ordinanze nn° 128 e 137, rispettivamente del 16 e 30/5/2013;

Visti gli articoli: 1 comma 1°; 3 punto 54; 7 comma 1° lett. a e commi 4° e 9°; 158 comma 2° lett. l; 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

La parziale modifica delle ordinanze nn° 128 e 137, rispettivamente del 16 e 30/5/2013, disponendo che il periodo di vigenza delle zone a traffico limitato, per le motivazioni in premessa citate, sia prorogato fino alle ore 06.00 del 16 settembre 2013; le rimanenti disposizioni rimangono inalterate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.L.vo n° 285/92; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

E' da considerarsi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 6 settembre 2013

IL COMANDANTE PL Dott. Claudio Vanin

EDI VEDI

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia SCARANGELLA